REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1982

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che è opportuno concedere una maggiorazione speciale per l'offerta all'intervento di taluni semi di colza a basso tenore di glucosinolati;

considerando che l'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/81 (4), stabilisce l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni per i semi offerti all'intervento che non corrispondono alla qualità tipo; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso della campagna 1981/1982, occorre modificare le maggiorazioni e le riduzioni indicate nell'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 7 bis il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

   «1. Per i semi di colza e di ravizzone offerti all'intervento durante la campagna 1982/1983, il cui tenore di isotiocianati volatili, espresso in isotiocianato di allile, sommato al tenore di vinil-5-tioossazolidone, misurato dopo trattamento enzimatico dei glucosinolati, risulta inferiore o uguale allo 0,12 % del peso dei semi essiccati e sgrassati, è concessa una maggiorazione di 2,949 ECU/100 kg di semi».

2. Nella parte I dell'allegato I, l'importo di «0,030 ECU» è sostituito da «0,029 ECU».

3. Nella parte II dell'allegato I, l'importo di «0,044 ECU» è sostituito da «0,048 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 193 del 16. 7. 1981, pag. 21.